

**IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE:
RIALLINEAMENTI MULTILATERALI NEL DL 185/08 (CIRCOLARE N. 28/E DELL'11
GIUGNO 2009)**

L'AFFRANCAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il legislatore (DL 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) in coerenza con il sovraordinato principio di derivazione rafforzata (v. artt. 83 e 109 TU), nel tentativo di favorire l'eliminazione dei "doppi binari", alludo alle invasive "code" dichiarative dovute alla riconciliazione dei minori valori fiscali rispetto a quelli in esubero di libro nelle operazioni straordinarie, ha introdotto una disciplina speciale (comma 10, art. 15) autonoma, alternativa al riallineamento ordinario di cui all'art. 176, comma 2-ter TU inaugurato dalla legge 244/07 (si sovrappone e amplia il regime di imposizione sostitutiva previsto dalla prefata legge). Tali operazioni nascono neutrali, per cui non si generano nuovi valori fiscali (inalterati); trasmissione di quelli storici in una logica di piena immedesimazione. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici nell'ambito delle nuove norme sui riallineamenti multilaterali, rappresenta un *benefit* sovvenzionale - divario di aliquote ordinarie e sostitutive - per liberare i processi di riconversione aziendale. L'intervento riformatore per conferire maggiore appeal alla disciplina dell'imposta sostitutiva dell'art. 176, comma 2-ter ha previsto un regime derogatorio parallelo. Un restyling delle regole sulla rimozione delle prefate discontinuità attraverso una più favorevole - non è indolore, v. *infra* - accelerazione della deduzione dei maggiori valori affrancati, ossia un'anticipazione dell'effetto *reversal* nei nuovi valori fiscali i quali pertanto saranno deducibili in deroga alla progressione cronologica imposta dalle norme del TU (v. art. 103). Il legislatore (DL 185/08, art. 15, comma 10) con una soluzione normativa strutturale - le due norme sui riallineamenti sono di sistema - ha previsto che la società avente causa in un operazione

straordinaria¹ possa riallineare i plusvalori iscritti su marchi, avviamenti e altre attività immateriali **con un prelievo proporzionale (16%) alternativo a quello progressivo di cui all'art. 176, comma 2-ter TU, eliminando il naturale disallineamento imposta dalla sovraordinata neutralità nelle operazioni di riorganizzazione aziendale.** Gli oneri pluriennali esclusi dal riallineamento **ordinario - facoltà inibita dal decreto del 25 luglio 2008 in quanto non possono considerarsi beni** - invece rientrano in quello speciale, v. circolare n. 28 dell'Agenzia delle Entrate. Difatti, nella circolare *de qua* alla locuzione altre "attività immateriali" (cit. art. 15, comma 10) è stata data un'interpretazione estensiva, con l'effetto che potranno essere riallineati i maggiori valori iscritti sulle spese capitalizzate relative a più esercizi. Tali poste oltre ad essere escluse, osserva *supra*, dal riallineamento di cui all'art. 176, comma 2-ter TU, non figurano neanche nel perimetro delle recenti leggi di rivalutazione dei beni di impresa e nella legislazione premiale sulle concentrazioni aziendali (cd. Bonus aggregazioni, reiterato - 2009 - con modifiche dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL 5/2009²). Per i plusvalori ricompresi nel perimetro delle due discipline sull'affrancamento, v. **avviamento**, le imprese potranno valutare i profili di convenienza nell'esercitare la preferenza per una delle due modalità di affrancamento. I due ambiti oggettivi non coincidono, quando il riallineamento è limitato alle immobilizzazioni materiali, appunto escluso dalla disciplina speciale. Sulle eterointegrazioni delle due normative v.

¹ Con Risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009 l'Agenzia ha chiarito che il l'opzione per l'imposta sostitutiva potrà essere esercitata anche nelle fusioni inverse, in cui è la controllante ad essere incorporata. Tale forma di fusione è assoggetta alla medesima disciplina civilistica e fiscale delle operazioni di fusioni, anche per quanto concerne l'art. 2504-bis del Codice Civile. Nella specie, abbiamo l'annullamento delle partecipazioni possedute dalla ex controllante, assegnate al suo unico socio, e l'incorporante ex controllata ha iscritto una differenza di fusione (disavanzo) per esubero del valore contabile della partecipazione annullata rispetto alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, imputata in coerenza con l'OIC 4, paragrafo 4.6.2 in parte sui fabbricati già presenti nel patrimonio di quest'ultima ed in parte ad avviamento emerso a seguito della descritta operazione di fusione. Tanto, premesso la società la società istante ha intenzione di riallineare le prefate differenze mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis, del TU. L'Agenzia rileva che già con circolare esplicativa del 25.09.2008, n. 57 è stato chiarito che il riallineamento è limitato ai plusvalori attribuiti ai beni provenienti dalla società incorporata o scissa, per cui la differenza di fusione imputata ai beni ricevuti in occasione della fusione (sia essa diretta che inversa), consente alla società incorporante di optare per l'imposta sostitutiva *de qua*. Pertanto, la circostanza che i beni che la società intende affrancare derivino in parte non dal patrimonio aziendale della società incorporata bensì da quello della società incorporante contrasta con la norma primaria, con l'effetto che la società istante non potrà avvalersi del regime opzionale di cui all'art. 172, comma 10-bis, del TU.

² V. ZANETTI, *I riflessi sul piano contabile del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie*, in *Fisco*, n. 21/09, 3380 ss. e dello stesso Autore, *Bonus aggregazione prima e dopo l'estensione al 2009*, in "Schede di Aggiornamento" n. 4/2009, 649.

diffusamente oltre, alludo all'autonomia non assoluta della deroga che incontra un limite in quello che non è scritto nel comma 10, art. 15. Rivivrà la norma primaria dell'art. 176 per quanto non esplicitato dal legislatore nella novella, con un riassorbimento della prima in questa disciplina (TU). Una sorta di *delisting* per il riallineamento speciale al fine di assicurare la copertura normativa per i profili non regolamentati nel comma 10, per cui la deroga *de qua* esplicherebbe i suoi effetti solo con riferimento alle disposizioni recate dal comma 10 tornando applicabili, nel silenzio del legislatore, le regole della norma primaria dell'art. 176, comma 2-ter. L'adesione al regime premiale, opzionale di cui al comma 10, art. 15 decreto cit., reca in sé il vantaggio *retro* illustrato, di violare la defatigante procedura di ammortamento fiscale di cui all'art. 103 TU che non tollera deduzioni superiori ad un diciottesimo attraverso una riduzione dello stesso (nove anni). Pertanto, il *benefit* va dunque oltre l'eliminazione del quadro RV, nella misura in cui si consegue la favorevole rivalutazione fiscale dei beni ricevuti recuperando il valore economico degli stessi mediante la riduzione del periodo di ammortamento da 18 a 9 anni, con deduzioni accelerate, in deroga alla norma ordinaria dell'art. 103 TU. **L'Agenzia, circolare 28/E, ha chiarito che non saranno consentite deduzioni differenziate sui nuovi valori "liberati" ex art. 15, comma 10, i quali pertanto torneranno deducibili nella misura accelerata *de qua* a partire dall'esercizio successivo a quello di versamento del prelievo sostitutivo, v. *infra* sul sistema duale nella deduzione dei vecchi valori ereditati per fusione/scissione e di quelli nuovi riallineati.** La nuova e più favorevole misura dell'ammortamento da DL 185/08 potrà trovare ingresso extracontabile, direttamente in dichiarazione con la rilevazione della fiscalità differita per differenze temporanee - imponibili - da riassorbire in futuro. La norma estende ai soggetti non IAS quanto già previsto dall'art. 103, comma 3-bis TU per i soggetti IAS adopter confermando il legislatore la centralità nella fiscalità di impresa del criterio del costo sostenuto. L'innovazione *de qua* rivaluta l'adesione al regime opzionale su tali attività immateriali, in quanto la procedura ordinaria di ammortamento, alludo al prolungato, differito recupero dei plusvalori affrancati, *retro* illustrato, ha rappresentato una resistenza ontologica alla sua diffusione con un *default* del sistema dei riallineamenti

multilaterali. Difatti, nell'imposizione sostitutiva, quanto più ravvicinati sono i tempi di recupero dei valori riconosciuti per il suo tramite maggiore sarà la convenienza all'adesione (degrado della variabile finanziaria). E' evidente che l'assenza di imponibili futuri renda inutile la misura *de qua*, poiché come già ricordato la preferenza per il sistema dei riallineamenti poggia sullo scambio fra prelievo sostitutivo attuale e quello eventuale futuro eluso (divario di aliquote) l'assenza del quale vanifica gli effetti dell'adesione. Quanto più elevato sarà il secondo maggiore sarà *l'appeal* della norma primaria (art. 176 - comma 2-ter)³. L'avviamento è inspiegabilmente escluso dal *bonus* aggregazione cessato nel 2008 e riproposto per il 2009 dall'art. 4 del DL 10 febbraio 2009, n. 5. Il riallineamento gratuito diversamente da quello in esame oneroso soffre ancora di limitazioni, v. la perdurante impossibilità di riallineare i disavanzi di annullamento quando le partecipazioni estinte si qualificano per il controllo o il collegamento e ancora al differimento dei suoi effetti fiscali originariamente non previsto (Finanziaria 07). Vedremo, diffusamente oltre che il prefato DL 185/08, comma 12, art. 15 reca in se una disciplina transitoria, ossia è disposta l'applicazione retroattiva delle modifiche sopravvenute anche alle fusioni, scissioni e conferimenti effettuati entro il periodo d'imposta in corso mal 31 dicembre 2007, con riliquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza (divario fra la più alta aliquota sostitutiva per aderire al riallineamento speciale rispetto a quella minore, progressiva di cui all'art. 176, comma 2 ter) entro la scadenza di versamento del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data (**va riformulato il piano di pagamento rateale già avviato, v. circolare n. 28/E**). Ancora vedremo che l'autonomia del regime derogatorio, speciale di cui al comma 10 ss., dell'art. 15 rispetto a quella ordinaria dell'art. 176 TU non sarà invasiva ma limitata al prefato

³ Sull'interesse allo strumento dell'imposizione sostitutiva, V. ZIZZO, *Fattore fiscale e riorganizzazioni aziendali*, in Corr. trib., 2009, 1055 ss., l'Autore propone per ovviare al momento storico di crisi economica, d'involuzione reddituale delle imprese il quale riduce l'appeal della norma primaria, una consumazione alternativa delle perdite pregresse in luogo di un versamento immediato per conseguire la liberazione dei nuovi valori fiscali, testualmente sul punto osserva che..... *un'alternativa che potrebbe essere esplorata, per raggiungere anche questa platea, è quella di ammettere, su opzione, i maggiori valori considerati alla formazione dell'imponibile ordinario dell'esercizio in cui sono rilevati contabilmente, in guisa da consentire la loro compensazione con eventuali risultati negativi dello stesso e, soprattutto, con eventuali perdite pregresse. La rivalutazione verrebbe dunque pagata con la consumazione delle perdite fiscalmente riconosciute, anziché con il versamento di un tributo speciale.*

recupero accelerato dei plusvalori affrancati, con l'effetto che per quanto non previsto nella prima torneranno applicabili le regole della norma primaria sul riallineamento ordinario, ossia per il resto rivivranno le regole dell'art. 176 inclusa quella del *recapture*. Limitatamente a tale ultimo profilo relativo al monitoraggio antielusivo sulla permanenza imposta dei beni riallineati⁴ previsto dal comma 2-ter dell'art. 176 la cui violazione comporta il ben noto effetto deteriore di *reversal* dei plusvalori rivalutati (decadenza), si applica anche nell'alternativa modalità di affrancamento speciale dell'art. 15, DL 185 ancorchè quest'ultima è silente sul punto. Si vuole dire che sulle eterointegrazioni delle due normative (DL 185 e art. 176 TU), l'autonomia del regime speciale trova un limite in quello che non è stato scritto nella novella (v. commi 10 e 11 del cit. art. 10), con una dequalificazione del regime speciale per i profili non regolamentati dal legislatore (comma 10 ss.); la copertura normativa sarà assicurata dall'art. 176. Difatti, la deroga non crea una nuova autonoma fattispecie alternativa a quella ben nota della norma primaria (art. 176) giusto il risolutivo passaggio testuale contenuto nel comma 10, con cui si rinvia all'imposta sostitutiva *di cui al medesimo comma 2-ter* art. 176. Un invalicabile riassorbimento della prima in quest'ultima. La stessa previsione di deroga è incompatibile con l'invocata, viziata autonomia della nuova fattispecie da DL 185 rispetto a quella ordinaria da TU, essendo per altro carente il comma 10 - lo stesso dicasi per il successivo comma 11 - dell'art. 15 di tale decreto di una regolamentazione compiuta dei profili soggettivi nel prelievo sostitutivo, la cui disciplina va ricercata altrove (art. 176). Un'invasiva indeterminatezza dei prefati commi che impedisce agli stessi di assurgere a disciplina indipendente e godere di una propria autonomia. Sull'asservimento dei nuovi riallineamenti alla disciplina "madre" dell'art. 176

⁴ L'Agenzia in occasione di Telefisco 09 ha chiarito, con soluzione condivisa, coerente con la sovraordinata finalità riorganizzativa nei processi aggregativi, che la fusione, scissione e conferimento della società avente causa che in precedenza ha riallineato non costituisce ipotesi di *recapture* del beneficio goduto. Pertanto, il trasferimento del bene a seguito di ultronee operazioni neutrali di fusione, scissione e conferimento di azienda non rileva ai fini della norma antielusiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TU, in quanto - v. circolare n. 57/E del 2008 - i beni devono intendersi realizzati solo in caso di cessione, conferimento, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'impresa. E' evidente che la società avente causa, succede al dante causa anche nel requisito del cd. periodo di sorveglianza. In altri termini, tale società dovrà tener conto anche del periodo di tempo maturato dalla società dante causa ai fini della determinazione complessiva del periodo di possesso dei beni affrancati. La conferente, dovrà continuare a versare le residue rate di imposta sostitutiva pur essendosi privata dei beni riallineati, in quanto l'opzione esercitata resta una posizione soggettiva confinata in capo alla stessa società, con l'effetto che la cessione anticipata dei beni da parte della conferitaria trasferisce alla prima gli obblighi fiscali sui plusvalori non riconosciuti (decadenza del regime opzionale). La conferente avrà diritto a scomputare l'imposta sostitutiva versata.

è risolutivo il silenzio del legislatore - art. 15 - sul titolo dell'affrancamento nella misura in cui non si conosce l'evento (causale) che libera l'affrancamento. Difatti, i commi 10 e 11 non specificano se il regime opzionale dell'imposta sostitutiva possa trovare ingresso *ex sé* o se invece lo stesso è inscindibilmente legato ad un'operazione straordinaria, per cui decorso il momento dichiarativo dell'anno successivo a quello di effettuazione della medesima non sono consentite opzioni, con l'effetto che il disallineamento si consolida (conservazione del nascente "doppio binario"). E' evidente che deve prevalere questa seconda soluzione in coerenza con i postulati della relazione governativa al provvedimento che enfatizzano il riallineamento nelle operazioni straordinarie di cui agli artt. 172 ss.(v. circolare 28/E). **Pertanto, l'affrancamento parziale di un asset immateriale in base al comma 10 dell'art. 15, esercitata in Unico 2009, si deve intendere definitiva in quanto non è possibile, diversamente dal riallineamento regolato dal TU, rinnovare l'opzione nell'anno ancora successivo.** Sulla decadenza *de qua*, va rilevato che la fusione, la scissione o il conferimento non determinerà il *recapture* dei benefici fiscali goduti sui beni - rivalutati - ricevuti per fusione/scissione. Così se la conferitaria ha riallineato, potrà trasferire i beni in regime di "non realizzo" a seguito di ulteriore fusione, scissione o conferimento, senza incorrere nella prefata decadenza. Difatti, la beneficiaria eredita il periodo di sorveglianza; succede al dante causa nel requisito di obbligatoria conservazione dei beni.

Le due discipline di riallineamenti - anticipano un'imposizione futura incerta nell'*an* e nel *quantum* attraverso l'erosione di imponibili non assoggettati ad aliquote ordinarie - possono concorrere sulla medesima operazione straordinaria (v. circolare n. 28/E), alludo alla possibilità di affrancare le immobilizzazioni materiali con le modalità del predetto comma 2-ter, unitamente alla rivalutazione di quelle immateriali con il nuovo prelievo alternativo, proporzionale di cui al comma 10, art. 15 del DL 185/08, ovviamente i plusvalori affrancati in base a tale decreto non rilevano ai fini dell'individuazione dell'aliquota progressiva da applicare sui plusvalori incorporati dalle altre immobilizzazioni materiali. Si vuole dire che l'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TU potrà applicarsi sugli imponibili affrancati con tale modalità partendo dall'aliquota minima

del 12%, in quanto l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 15, comma 10 crea all'interno della massa patrimoniale ricevuta dalla società "finale" un sottoinsieme di plusvalori - materiali ed immateriali - la cui "liberazione" seguirà percorsi normativi autonomi. Dunque, ai fini dell'individuazione delle aliquote applicabili, i plusvalori riallineati in coerenza con le innovazioni dello stesso non vengono cumulati ai maggiori valori da riallineare con le alternative modalità progressive di cui all'art. 176, comma 2-ter (sarà dunque verosimile l'applicazione di quella più bassa del 12%). Sugli effetti delle due fattispecie di affrancamento, v. oltre. Potranno essere fatte scelte disallineate, ossia riallineare solo tali cespiti (immateriali) in base alle norme sopravvenute (disciplina speciale di cui al comma 10 dell'art. 15 DL 185) e mantenere il disallineamento sugli altri e viceversa o ancora non aderire a nessuna delle spiegate, plurime modalità di affrancamento. In tale ultima ipotesi, alludo alla mancata adesione ai prefati regimi opzionali - quella ordinaria può essere differita all'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata l'operazione - i maggiori valori iscritti non neutralizzati fiscalmente, sarebbero ignorati con un ripristino degli indesiderati "doppi binari". Pertanto, in relazione alle studiate discontinuità, il contribuente potrà optare per un riallineamento speciale che deroga a quello ordinario di cui all'art. 176, al fine di conseguire deduzioni accelerate dei maggiori valori o alternativamente riassorbire gli stessi in base a tale ult. disciplina o differire al periodo d'imposta successiva ogni valutazione sull'affrancamento (l'opzione per quello speciale non può essere postergata). Invero, anche il prefato riallineamento di recente introduzione ha natura permanente, strutturale inserendosi l'innovazione (ultrattiva, v. norma transitoria) nel corpo della norma primaria a valere per le operazioni effettuate dal 2009. Nelle due alternative tipologie di riallineamento, va rilevato che i beni rivalutabili veicolati per fusione/scissione devono costituire un'azienda⁵, nella misura in cui il rinvio acritico al

⁵ V. circolare 57/E del 25 settembre 2008 sull'interpretazione restrittiva della norma primaria dell'art. 172 TU in virtù del rinvio operato all'art. 176, per cui ai fini dell'imposta sostitutiva richiede che il travaso patrimoniale per fusione e scissione sia qualificato, ovvero dev'essere rappresentato non da singoli beni ma da aziende o rami. Pertanto, il riallineamento in tali processi aggregativi plusvalenti ha una precondizione oggettiva, cioè è necessario che l'insieme degli elementi patrimoniali costituisca un complesso aziendale, non rilevando che in tali operazioni si verifica la successione della società avente causa nelle attività e passività della incorporata, fusa o scissa. Conclusivamente sul punto, l'Agenzia ha dunque chiarito che i regimi opzionali potranno trovare ingresso solo quando alla società finale

sovraordinato art. 176 contenuto nel comma 10-bis dell'art. 172 oblitera il travaso di aziende o rami nella prospettiva dell'affrancamento (osserva *supra* sulle plurime scelte disallineate introdotte dal DL 185). Difatti, l'applicazione dell'imposta sostitutiva in base alle regole del dell'art. 176 sulla rimozione delle discontinuità nelle operazioni di fusione/scissione, *aliunde* rende applicabili a tali operazioni le condizioni imposte dallo stesso articolo 176. La norma *de qua* si applica solo in caso di conferimento di azienda, e non di singoli beni, per cui rilevano ai fini dell'affrancamento le attribuzioni alla società avente causa di complessi aziendali (**in tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate nelle circolari 25 settembre 2008, n. 57/E e 13 marzo 2009, n. 8/E**). E' una pre-condizione del regime dell'imposta sostitutiva anche di quella di recente introduzione dei commi 10 e 11 dell'art. 15 decreto cit.; viene privilegiato il dato testuale della norma primaria. Si prescinde dalla integrale successione universale della società avente causa nelle plurime posizioni soggettive delle società fuse ed incorporate che detengono singoli beni non rivalutabili. Il riallineamento nelle sue spiegate, plurime modalità opzionali (artt. 176, comma 2-ter TU, 15, comma 10, DI 185/08 sulla sottrazione di proventi dall'imponibile ordinario) potrebbe creare delle disarmonie, asimmetrie nelle società personali discriminate rispetto a quelle di capitali, in quanto la loro adesione per la sostitutiva non ha un atteso, collaterale effetto di adeguamento del costo fiscale della partecipazione del socio, con il risultato peggiore che quei plusvalori affrancati ritorneranno imponibili quando saranno assegnati i beni ai soci (viziato coordinamento fra sostitutiva e valori fiscali delle quote obliterando i due presupposti impositivi lo stesso imponibile). Difatti, con lo scioglimento della società, si manifesterà un reddito del socio ex art. 20-bis TU per esubero delle somme e dei valori ricevuti rispetto ai costi fiscali delle partecipazioni annullate rimasti appunto inalterati. E' evidente l'irrazionalità di una tale conclusione rafforzata dalla recente Prassi⁶, se si considera l'ipotesi omologa della società inerte che non ha riallineato i beni plusvalenti. La prefata società se cede tali

sono attribuiti compendi aziendale e non singoli beni, ciò in quanto nella relazione di accompagnamento alla legge Finanziaria 2008 era stato evidenziato che le nuove norme introducono una nuova disciplina delle operazioni straordinarie relative al trasferimento di complessi aziendali.

⁶ V. DRE della Lombardia nel parere rilasciato lo scorso 3 febbraio 2009.

cespiti realizza un imponibile che veicola per trasparenza, incrementando il costo fiscale della partecipazione del socio ex art. 68 TU, per cui la successiva liquidazione non genererà differenze tassate ex art. 20-bis. Lo stesso effetto distorsivo di duplicazione del prelievo, si verifica nella rivalutazione degli immobili (art. 15, comma 23 DL 185), in quanto la sostitutiva della società personale non ha un effetto accrescitivo dei costi fiscali delle partecipazioni, per cui l'assegnazione del "netto" tassato con prelievi sostitutivi (alludo anche alla liberazione della riserva sospesa) determina esuberi reddituali tassati ex art. 20-bis TU. E' evidente che tali fenomeni di doppia imposizione sugli stessi imponibili non si verificano nell'alternativa rivalutazione solo civilistica degli immobili (comma 18, art. 15 decreto cit.), in quanto la loro assegnazione (*recte*; riserva) scontrerà il prelievo una volta sola in capo al socio ex art. 20-bis TU.

La disciplina, reca in se un regime transitorio per le operazioni già effettuate a quella data anche in relazione a opzioni già esercitate in base all'art. 1, comma 47, della legge 244/07, le quali pertanto potranno essere riviste alla luce delle norme sopravvenute (v. art. 15, comma 10 DL 185/08) attraverso una riliquidazione dell'imposta sostitutiva versando la differenza (il prelievo nel riallineamento speciale è più oneroso applicandosi l'aliquota proporzionale del 16%) entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le ragioni che hanno indotto il legislatore - DL 185/08 - a introdurre nell'art. 176 TU una disciplina derogatoria, alternativa a quella introdotta con la Finanziaria 08 sono da ricercare nello scarso appeal che ha avuto la norma *de qua*, in quanto per le immobilizzazioni immateriali l'art. 103, comma 3 TU - ammortamento - prevede deduzioni diluite, postergate nella misura di un diciottesimo, per cui l'arbitraggio di aliquote sugli imponibili sottratti all'imposizione ordinaria, sarebbe stato grandemente viziato. Il che vuol dire, deduzioni differite a fronte di un prelievo fiscale attuale - imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti - con l'effetto deteriore che la variabile finanziaria avrebbe rischiato di vulnerare il divario fra le aliquote sostitutive versate nell'immediato (art. 176, comma 2-ter) e quelle ordinarie eluse (IRES ed IRAP) sugli imponibili appunto sottratti all'imposizione ordinaria (il divario fra le prefate aliquote nominali oblitera il

vantaggio nell'adesione al riallineamento). Difatti, nell'esercizio dell'opzione non va ignorato il *timing*, la progressione temporale nel recupero dei maggiori valori riallineati, alludo al riversamento nel bilancio - "precipitazione" - dei valori affrancati, pertanto saranno preferiti cespiti a più rapida obsolescenza, invece, minore sarà l'interesse a bonificare ad es. i brevetti che subiscono una prolungata procedura di ammortamento, osserva *supra*. Dunque, il legislatore consapevole dello scarso interesse ad affrancare tali cespiti (immobilizzazioni immateriali) per i quali il recupero di imposta è piuttosto lento e considerato che l'affrancamento di cui all'art. 176 TU potrà essere parziale (scelte disallineate), non multilaterale con comprensibile esclusione degli stessi, ha previsto la possibilità di derogare al riallineamento di cui alla norma ult. cit. per introdurre un regime opzionale alternativo, più favorevole di affrancamento delle immobilizzazioni immateriali plusvalenti iscritte nelle operazioni straordinarie, che però riduca a nove anni il periodo di ammortamento. Per le altre attività immateriali diverse dall'avviamento e dai marchi "riallineate", il legislatore ha aggiunto che l'ammortamento deve "chiudersi" almeno in nove anni, con l'effetto deteriore che la disciplina si cui all'art. 176, comma 2-ter del TU, potrà in alcuni casi - v. brevetti - rivelarsi meno vantaggiosa rispetto al regime in esame (minori deduzioni). Si vuole dire che, per le altre attività - immobilizzazioni - immateriali l'unica disciplina di riallineamento applicabile sarà quella ordinaria (imposta 12-14 e 16%) che prevede periodi di ammortamento inferiori a nove anni in base all'art. 103 TU (aliquote ivi stabilite). In altri termini, si dimezza il periodo di ammortamento ordinario previsto dall'art. 103 TU, con deduzioni aliene al bilancio ossia si prescinde dalle imputazioni al conto economico in modo che la nuova invasiva scelta del legislatore (Finanziaria 08) nella direzione del "binario unico" non neutralizzi i vantaggi dell'innovazione *de qua*. La norma, osserva *supra*, estende ai soggetti che non adottano gli IAS quanto già previsto per i soggetti IAS *adopter* dall'art. 103, comma 3-bis, del TU che consente la deduzione extracontabili dei marchi e avviamenti ovviamente nei limiti annuali previsti dal cit. art. 103. Sulla decorrenza degli effetti del riallineamento in esame, va rilevato che il comma 10, art. 15 decreto cit. con una formulazione equivalente, non dissimile a quella adoperata nell'alternativo riallineamento ordinario

di cui all'art. 176, comma 3 TU, ha previsto che i maggiori valori assoggettati ad imposizione sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. **Nell'interpretazione iniziale del dato normativo (contraddetta dalla circolare n. 28/E che ha prolungato di un anno gli effetti fiscali del riallineamento v. infra) è stata da più parti sostenuta la tesi che l'affrancamento dei maggiori valori avesse effetti fiscali differiti ossia una postergazione delle maggiori deduzioni rispetto all'anno in cui è effettuata l'operazione (viene vulnerata la ratio di semplificazione che pervade la disciplina sui riallineamenti). Tale differimento - deduzione rinviata di un anno - impone l'iscrizione della fiscalità differita attiva per ammortamenti iscritti nell'anno di effettuazione dell'operazione non riconosciuti fiscalmente, successivamente potrà verificarsi un fenomeno contrario ovvero l'iscrizione della fiscalità differita passiva per le maggiori deduzioni veicolate in Unico, mentre la deduzione nella nuova misura di un nono, potrà essere effettuata dal periodo d'imposta ancora successivo. In altri termini, **segundo questa interpretazione non più attuale, v. diffusamente oltre, avremo** un riconoscimento progressivo dei nuovi valori che porrà problemi di iscrizione della fiscalità differita per un verosimile doppio binario non semplice da monitorare. Pertanto, con un'interpretazione coerente con la ratio della norma *de qua* di non immediata intelligibilità, si dovrebbe concludere che i maggiori valori riallineati sono deducibili nella misura ordinaria di un diciottesimo in tale periodo di imposta, mentre la nuova più favorevole, invasiva misura di un nono troverà ingresso da quello immediatamente successivo (si prescinde dalle imputazioni al bilancio, osserva *supra*). In altri termini, per un conferimento effettuato nel 2009 (lo stesso dicasi per una fusione o scissione plusvalente), il riallineamento (*recte*; la rivalutazione) avrà una decorrenza a partire dall'esercizio successivo ovvero dal 2010, anno in cui si effettua il versamento dell'imposta sostitutiva, mentre dal 2011 si potranno operare deduzioni accelerate (**vedremo più avanti invece che la circolare n. 28, con soluzione organica, ha prolungato di un anno anche le deduzioni dei maggiori valori riallineati, conteggiate nel limite di un diciottesimo, con l'effetto deteriore che il differimento - anno successivo a quello di versamento del prelievo sostitutivo - del****

riconoscimento fiscale dei prefati valori sarà multilaterale, integrale ovvero non più limitato alla nuova misura di deduzione accelerata di un nono, cioè non vi saranno deduzioni differenziate sui nuovi valori). In tale anno, se le imputazioni contabili sono allineate alla nuova, invasiva misura di deduzione fiscale (1/9) non si genererà un doppio binario che invece permarrà - osserva *supra* - per l'anno di effettuazione dell'operazione (2009 in cui i plusvalori non sono ancora riconosciuti) e verosimilmente anche per quello successivo quando l'ammortamento contabile esubererà la quota del 18. **Invero, come *retro* illustrato, con circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009, è stato chiarito che la deduzioni commisurate ai nuovi valori affrancati ex art. 15, comma 10, sono differite all'anno successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva. Così nella fattispecie *de qua*, ovvero conferimento effettuato nel 2009, i maggiori valori saranno deducibili nella nuova misura accelerata di un nono a partire dal 2011, cioè da tale anno avremo un sistema duale nelle deduzioni consentite, ossia sui nuovi valori quote di ammortamento di un nono, per i valori ereditati quote di un diciottesimo.**

Va chiarito se le prefate maggiori deduzioni differite al secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione, debbano commisurarsi al valore incrementato dei plusvalori riallineati ovvero se le medesime debbano rapportarsi solo limitatamente agli stessi maggiori importi riallineati per cui su quelli storici, ereditati, cristallizzati sul dante causa l'ammortamento continuerà ad essere effettuato per diciottesimi. E' evidente che per l'avviamento derivativo, non autogenerato v. art. 2504-bis, comma quarto, del Codice civile, non si pone un problema di disaggregazione dei valori fiscali ai fini della progressione dell'ammortamento, in quanto trattasi di attività che nasce *ex novo*, con l'effetto che le deduzioni accelerate saranno commisurate al valore iscritto dall'avente causa (sull'iscrivibilità dell'avviamento nelle fusioni/scissioni, v. Cass. 15440/08). Dovrebbe prevalere la prima soluzione per ragioni equitative e di semplificazione diversamente la gestione del nascente doppio binario sarebbe ancora più complessa per un disallineamento continuato per tutta la vita utile dell'immobilizzazione. Invero, dai primi sentimenti dell'agenzia (Telefisco 09, **confermata nella cit. circolare n. 28/E**) affiora un'interpretazione

restrittiva più aderente alla relazione di accompagnamento che considera la riduzione del periodo di ammortamento da un diciottesimo ad un nono applicabile solo con riguardo al maggior valore affrancato. Sulla decorrenza delle innovazioni in esame, sempre nell'analisi comparative delle due tipologie dei riallineamenti, va rilevato che nell'ipotesi di dismissione delle attività riallineate, ai fini quindi della determinazione dei profili reddituali "realizzati", nell'art. 176 è previsto che il riconoscimento dei nuovi valori fiscali è differito al terzo periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale si opta mentre nell'alternativo riallineamento speciale la norma primaria (comma 10, art. 15 DL 185/08) non prevede omologhi differimenti - *reversal* dei maggiori valori affrancati per violazione dell'obbligo di conservazione dei beni - con il risultato che per le dismissioni gli effetti del riconoscimento fiscale decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale l'operazione è effettuata (monitoraggio antielusivo). Dunque, un marchio riallineato dalla società avente causa, potrà essere ceduto nell'immediato - versamento dell'imposta sostitutiva - beneficiando dell'azzeramento della plusvalenza, ossia la deroga all'art. 176, comma 2-ter TU seguendo tale orientamento meno invasivo dovrebbe essere multilaterale vulnerando anche la studiata norma antielusiva sull'obbligatoria permanenza dei beni riallineati (v. *infra*), con il risultato che non si avrà il ben noto effetto *recapture* - code dichiarative - per le loro dismissioni anticipate. Invero, è stato diffusamente *retro* illustrato, che la deroga (v. cit. comma 10) all'art. 176, comma 2-ter TU non si estende alla norma antielusiva sul vincolo quadriennale che pertanto si applicherà anche alla cessione delle prefate attività, riallineate con modalità alternative a quelle ordinarie **(interpretazione obliterata dalla circolare n. 28)**.

L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle fusioni inverse ovvero quando le "differenze affrancabili" ineriscono cespiti - materiali ed immateriali - della controllata/incorporante che già erano in suo possesso (v. Ris. n. 111/E del 27 aprile 2009). Viene superato il passaggio testuale "beni ricevuti" riesumato nella norma primaria sui conferimenti di azienda - l'espressione *de qua* evoca un riallineamento limitato ai beni provenienti dal dante causa - in assoluta coerenza con quanto prevede IFRS 3 sulla possibilità di considerare soggetto acquirente la società incorporata.

L'annullamento di un bene di secondo grado ossia le partecipazioni nella società controllata detenute dall'incorporata/controllante (diventano post/fusione "azioni proprie" appunto pervenute alla prima ed assegnate in concambio ai soci dell'incorporata) determina il trasferimento del valore di tale partecipazione sui beni della società partecipata (incorporante)⁷ con conseguente loro rivalutazione fino al riassorbimento delle differenze di fusione (nascono dalla compenetrazione dei beni di secondo grado con quelli corrispondenti di primo grado). Quest'ultima, emersa per elisione, v. esubero del costo della partecipazione rispetto al patrimonio netto della partecipata, spalmata sui beni della medesima, non avrà un regime fiscale dissimile dagli ordinari disavanzi da annullamento, appunto affrancabili con prelievi sostitutivi in quanto rappresenta (differenza positiva) una rettifica indiretta del "netto" incorporato. Pertanto, il costo della partecipazione annullata non neutralizzato dal patrimonio netto dell'incorporante/controllata, viene "scaricato" sui beni di quest'ultima attraverso l'iscrizione di nuovi valori.

RIALLINEAMENTI DI ATTIVITA' DIVERSE E CODIFICAZIONE DI NUOVI "DOPPI BINARI"

In assoluta coerenza con questa nuova prospettiva inaugurata nella legge 244/07 di un sistema di derivazione integrale con poche variazioni (scompare il quadro EC, cd. monobilancio corretto) con un ritorno alla dipendenza rovesciata, il legislatore (DL 185/08, art. 15, comma 11), nel tentativo di rimuovere le future discontinuità libro/fiscali estende i riallineamenti ex art. 176 anche ad attività diverse da quelle individuate in tale norma (v. circolante). Difatti, sarà consentito riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilancio attribuiti ad attività diverse da quelle emarginate nella norma cit. (non immobilizzate, v. rimanenze e crediti, quest'ultimi scontano prelievi sostitutivi nella misura del 20%, dovrebbero restare escluse le spese patrimonializzate), attraverso un prelievo ordinario, ossia tali maggiori valori potranno essere assoggettati a tassazione con aliquote ordinarie - non sostitutive - separatamente dall'imponibile complessivo. La determinazione dell'imposta -

⁷ Il fenomeno di permutazione/sostituzione dei costi delle partecipazioni annullate in nuovi valori sui beni dell'incorporante è ben illustrato da LUPU-STEVANATO, *La fusione inversa genera differenze affrancabili?*, in Corr. trib., 2009, 1197 ss.

IRES ed IRAP - in autonomia dall'imponibile complessivo, preclude la sua circolazione nell'ambito della tassazione di gruppo. Non sarà possibile erodere perdite fiscali attuali o pregresse rinviate; lo stesso dicasi per le perdite conferite nella tassazione consolidata, le quali non possono essere utilizzate per sterilizzare tali plusvalori, appunto assoggettati a tassazione ordinaria separatamente dall'imponibile complessivo individuale (la consociata verserà in autonomia l'imposta ordinaria sui plusvalori affrancati). O ancora nella trasparenza fiscale; le perdite dei soci o della partecipata (ante opzione), non potranno neutralizzare i plusvalori riallineati. E' evidente che ad es. le vicende minusvalenti, "realizzative" ovvero "stimative" (svalutazioni) dei crediti rivalutati anche fiscalmente rileveranno nell'imponibile ordinario, v. *infra*. Il momento storico (incapacità delle imprese di generare utilità) avrebbe autorizzato un riallineamento a valere sulle perdite, osserva *supra*, alludo ad una rivalutazione da "pagare" con la loro consumazione anziché con un tributo speciale - autonomia dall'imponibile complessivo - evitando il proliferare di queste posizioni soggettive inutilizzate (si estinguono per mancata erosione di redditi, destinate ad infrangersi contro il vincolo quinquennale, art. 84 TU), quando i valori fiscali riallineati verranno "liberati" nelle operazioni "realizzative" (in esubero degli imponibili positivi - svilite capacità di assorbimento - rendendosi superflua l'adesione quesita). Sulla natura dell'imposta *de qua* non è chiaro se la stessa condivide i caratteri comuni dei tributi sostituiti - IRES ed IRAP - ovvero abbia una natura diversa nel qual caso la compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241 incontrerebbe sovraordinate resistenze ontologiche. Invero, l'imposta sui prefati plusvalori è un'imposizione non dissimile da quella reddituale sui maggiori valori patrimoniali applicandosi con stesse aliquote ordinarie, con il limite antielusivo dell'autonomia e del *timing* dell'erogazione, anticipata rispetto al realizzo degli imponibili, per cui potrà essere oggetto di compensazione.

Il vantaggio di tale riallineamento innovativo è labile, non si comprende chi potrà preferire tale riallineamento visto che ha costi fiscali non inferiori a quelli ordinari unitamente all'impossibilità di erosione delle prefate posizioni soggettive. Invero, l'unico vantaggio ha natura extrafiscale ed è rappresentato dalla possibilità di rimuovere le "code" dichiarative nelle operazioni straordinarie per

divergenze riassorbite nell'immediato, tradizionalmente monitorate nel quadro RV. La norma primaria non assicura vantaggi (riduzioni di aliquote su imponibili futuri) per cui l'innovazione si rivela inutile o al più dotata della spiegata funzione di semplificazione amministrativa. Sui crediti riallineati, potrebbe configurarsi un *benefit* nella misura in cui la loro rivalutazioni sconta prelievi sostituitivi (20%), con l'effetto che l'impresa potrà lucrare le aliquote ordinarie in esubero delle prime su tali maggiori valori fiscalmente riconosciuti quando veicoleranno per il conto economico (v. svalutazioni di periodo e perdite "realizzative"). Il riallineamento sui tali *assets* sarà attuale, quando nella fusione sono coinvolti soggetti *IAS adopter* in quanto l'iscrizione dei crediti dell'incorporata deve avvenire in base al criterio del *fair value*⁸. Sulle immobilizzazioni finanziarie rivalutabili con tale modalità, sono escluse le partecipazioni PEX per l'ovvia considerazione che il disallineamento è neutro fiscalmente (non potrà essere riassorbito in dichiarazione) ma poichè è ben nota la volatilità dei requisiti per l'exemption dipendenti anche dai comportamenti della partecipata - v. requisiti "oggettivi" es. spostamento residenza in Paese CFC vulnera l'esenzione - l'adesione dovrà essere valutata attraverso un giudizio prognostico che obliteri, attualizzando post/fusione e scissione i concorrenti, plurimi requisiti "soggettivi" ed "oggettivi" richiesti dalla norma esentativa. Invero, sarebbe irrazionale pretendere su tali *assets* aliquote ordinarie su imponibili pieni, quando a regime l'esenzione neutralizza il 95% degli stessi. L'IRAP sarà irrilevante per le partecipazioni possedute da soggetti che esercitano attività commerciale ed industriale. Le modalità di esercizio dell'opzione sono le medesime previste dal comma 10, per cui il versamento va effettuato in unica soluzione, non sono consentite opzioni differite, postume all'esercizio di effettuazione dell'operazione. Sul monitoraggio antielusivo "minimo", la norma è silente, per cui si ripropongono le perplessità *retro* illustrate sull'asservimento dei commi 10 e 11 alla norma primaria sovraordinata dell'art. 176, comma 2-ter TU studiata l'incapacità dei primi ad assurgere a disciplina autonoma.

⁸ V. VICINI-ROCCETTI, *Riallineamento delle attività diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali*, in Corr. trib., 2009, 856, il quale nelle individuare le concrete possibilità di applicazione dell'istituto dell'affrancamento di cui al comma 11, art. 15 DL 185/08 osserva che*con particolare riferimento alle fusioni tra banche, può comportare una rivalutazione dei crediti che deriva dal rapporto tra tasso di attualizzazione adottato e tasso di remunerazione applicato a tali crediti.... si potrebbe ipotizzare il caso di maggior valore di crediti a seguito di fusione. Tali crediti qualificati come tali, dovranno essere distinti tra crediti commerciali, crediti finanziari, ecc.*

Tale profilo dovrebbe restare alieno, neutro alla fattispecie di riallineamento in esame (v. **circolare n. 28/E**). Si vuole dire che, la decadenza per realizzo anticipato dei beni riallineati, non avrà code dichiarative - conguagli di imposta - avendo scontato la rivalutazione *de qua* prelievi ordinari e non sostitutivi; l'effetto *recapture* per violazione della regola sull'obbligatoria permanenza dei cespiti sarebbe nullo (non vi sono differenze di aliquote da riassorbire). Pertanto, il maggiore valore di queste attività sarà immediato anche i fini del realizzo, senza dover attendere il decorso di un periodo minimo di possesso. Permangono le rischiosità nelle nuove fattispecie di "doppio binario" codificate dal DL 185, nel senso che in futuro potranno verificarsi divergenze dovute alla rivalutazione solo civilistica degli immobili prevista dai commi 16 e ss. del cit. art. 15. Difatti, con tale norma, il legislatore ha reintrodotto la ben nota rivalutazione volontaria degli immobili che richiama laddove compatibile (viste le numerose deroghe presenti nella nuova) quella originaria della legge 21 novembre 2000, n. 342, con l'invasiva possibilità di limitarne gli effetti al solo versante contabile - la vera novità che impedisce di considerare la norma cit. una semplice riapertura di termini di precedenti altre rivalutazioni - ovvero senza che la rivalutazione *de qua* abbia una sua visibilità anche fiscale (in tale senso si è parlato di sopravvivenza del "doppio binario"). La finalità della norma, è quella di consentire alle imprese attraverso l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili - senza versamento di imposte sostitutive - di evitare futuri interventi destabilizzanti sul capitale finalizzati alla copertura delle perdite, vista l'attuale congiuntura economica, evidenziando migliori indici di bilancio ai fini dei parametri di Basilea 2. Dubbi irrisolti emergono dalla lettura della norma primaria, alludo al regime fiscale della riserva in cui è allocata la rivalutazione eseguita solo in bilancio. In altri termini, il legislatore oblitera lo stato di quiescenza di questa riserva - va senz'altro svilita della fiscalità differita dovuta sulle differenze libro/fiscali non rimosse con le modalità del comma 20 - in quanto nel comma 18 si dice che la riserva *de qua* è in regime di sospensione di imposta affrancabile in autonomia con un prelievo sostitutivo del 10% (scelte disallineate rispetto alle differenze sugli immobili, le quale possono essere conservate, *recte*; non riallineate). E' evidente che se la riserva

cit. è in regime di sospensione d'imposta, la sua distribuzione, appunto rilevante fiscalmente ("tassata") avrà un effetto naturale di riallineamento delle differenze sugli immobili rivalutati solo in bilancio, non ancora riassorbite alla data di esitazione della medesima. Lo stesso dicasi, per i plusvalori non riconosciuti fiscalmente, i quali se imponibili - v. gli ammortamenti recuperati con gradualità in Unico - riducono lo stato di sospensione d'imposta. In altri termini, nasce, per ragioni di simmetria fiscale - doppie imposizioni vietate dal sistema - un inevitabile collegamento inevitabile fra le vicende del patrimonio netto e quelle dell'attivo, le une e le altre insistono sugli stessi imponibili assoggettati all'imposizione ordinaria. Senza il pagamento dell'imposta sostitutiva (sostituisce anche il tributo regionale) la rivalutazione non produce effetti ai fini IRAP nonostante il principio di piena derivazione inaugurato dalla legge 244/07.

E' stata altresì riconosciuta la possibilità di operare la rivalutazione anche ai fini fiscali, con prelievi differenziati in relazione alle due categorie omogenee di immobili - si riducono le originarie (L. 21 novembre 2000, n. 342) quattro categorie - ovvero quelli ammortizzabili (7%) e non ammortizzabili (4%). Sulla stessa linea difensiva, anche la norma contenuta nell'art. 15, comma 13 con la quale il legislatore, considerata la situazione di turbolenza dei mercati finanziari, ha previsto per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare (non svalutare) i titoli in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio in alternativa al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, il quale avrebbe fatto emergere disvalori da neutralizzare con interventi eversivi sul capitale sociale, alludo alla sua prevedibile erosione.

Ritornando alle innovazioni strutturali del riallineamento alternativo sui marchi, avviamenti ed attività immateriali residuali - v. cit. comma 10 del cit. art. 15 DL 185/08 - va aggiunto che dovrà essere chiarito se ai fini della tassazione delle "operazione realizzative" la decorrenza del riallineamento (effetti della conseguita rivalutazione) sarà immediata o differita, osserva *supra*. In altri termini, l'interrogativo che si pone in questi casi - il dato testuale della norma primaria, comma 10, non agevola - e se operi o meno il vincolo (permanenza) quadriennale dei cespiti rivalutati, appunto previsto dall'art. 176 TU (la cui violazione comporta la decadenza dalla rivalutazione)

ovvero se la deroga al comma 2-ter della norma *de qua* attraverso un'interpretazione estensiva della norma è da considerarsi invasiva, multilaterale tale da escludere un tale effetto *recapture* dei plusvalori affrancati, appunto monetizzabili nell'immediato. Dovrebbe prevalere la prima soluzione. Dunque, per il riallineamento speciale ovvero per i marchi, avviamenti ed altre attività immateriali similmente a quello ordinario si applica il prefato rimedio antielusivo, per cui non saranno consentite cessioni anticipate. Il riallineamento multilaterale coinvolge anche i soggetti IAS ovvero le differenze fra valori fiscali e di libro che non si darebbero generate se il principio di stretta derivazione inaugurato in Finanziaria 08 - v. le modifiche all'art. 83 TU - fosse stato vigente fin dall'inizio (applicazione retroattiva delle norme del decreto IAS). Il riferimento, è ai disallineamenti da criteri di qualificazione, classificazione, valutazione ed imputazione temporale obliterati dal TU validi fino al 2007 e che non si avranno più dal 2008. L'affrancamento delle differenze a regime "tassate", eliminate ovvero riallineate in base all'art. 15, commi 1 e ss. - si eliminano le insidiose code dichiarative - potrà avvenire con due modalità differenti, così potrà essere globale o analitico per singole fattispecie scontando aliquote ordinarie (nel primo caso) e sostitutive.

AVV. FABIO CIANI

UNIVERSITA' ROMA TRE

DIRETTIVO UNIONE NAZIONALE AVVOCATI TRIBUTARISTI-UNCAT

AVVOCATO TRIBUTARISTA IN MILANO